Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 25/05/2021

FATTO

La Cliente, in data 03/09/2015, ha stipulato il contratto di prestito contro cessione del quinto, estinto anticipatamente in data 30/11/2019 dopo il pagamento di 48 rate, senza che la cliente ricevesse l'integrale rimborso di commissioni e oneri non maturati.
Esperito infruttuosamente reclamo, ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di € 1.001,65 in applicazione del criterio pro rata *temporis*. In via subordinata chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi, oltre a interessi dal reclamo al saldo e spese legali quantificate in € 200,00.

L'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la non applicabilità diretta della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 nei rapporti tra privati; in ogni caso, richiama le esigenze di certezza del diritto e il principio di affidamento, sollevando dubbi circa l'efficacia retroattiva dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia;
- che la cliente ha sottoscritto quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto

dall'intermediario il rimborso "*della quota non goduta delle commissioni ripetibili*", rinunziando alla corresponsione di ulteriori importi (cita, a supporto, la decisione n. 8827/17 del Collegio di Coordinamento); In particolare, l'intermediario riporta in dettaglio i costi ripetibili in caso di estinzione anticipata, tra cui le commissioni in favore dell'intermediario e le spese di invio delle comunicazioni periodiche;

- quanto alle "*commissioni di distribuzione*", che queste sono chiaramente individuate come non ripetibili, trattandosi di costi riferiti unicamente alla fase preliminare del finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese legali attesa l'arbitrarietà del ricorso ad una società di consulenza e la natura seriale del ricorso.

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

L'Intermediario eccepisce l'avvenuta sottoscrizione di una quietanza liberatoria.

Si osserva che il tenore letterale della rinuncia a pretese da parte del Cliente riguarda *"somme di denaro …. a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro".* La data di sottoscrizione della quietanza (26/11/19), è successiva alla data di invio del conteggio estintivo (05/11/19), ma non all'estinzione del finanziamento avvenuta il 30/11/2019.

Il Collegio respinge preliminarmente l'eccezione sollevata dall'intermediario fondata sull'esistenza di una quietanza liberatoria, sottoscritta dal ricorrente, con la quale lo stesso avrebbe rinunciato a qualsivoglia domanda e azione inerente a tale contratto.

Al riguardo, giova richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827 del 21/07/2017, intervenuta proprio sulla questione concernente il valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento. In tale pronuncia si afferma con chiarezza, affinché siffatte quietanze possano efficacemente impedire la proposizione di ricorsi all'ABF, che le stesse contengano, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che esprimano in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Inoltre, più recentemente, i Collegi territoriali (v. ABF, Bologna n. 22101/2019) hanno affermato che le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni, solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

La cliente allega conteggio estintivo, da cui risulta che il finanziamento in esame è stato estinto con decorrenza dal 30/11/2019, dopo il pagamento di 48 rate su 120 complessive.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"

- ✓ "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:
"*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*.
Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.
Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".
Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	**€ 12.692,11**	*Tasso di interesse annuale*	**4,90%**
Durata del prestito in anni	**10**	*Importo rata*	**134,00**
Numero di pagamenti all'anno	**12**	Quota di rimborso pro rata temporis	**60,00%**
Data di inizio del prestito	**01/12/2015**	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	**38,48%**

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario finanziario - quota non ripetibile				**541,04**	**Recurring**	**60,00%**	**324,62**		**324,62**
Commissioni intermediario finanziario - quota ripetibile				**231,87**	**Criterio contrattuale**		**89,22**	**89,22**	**0,00**
Commissioni di distribuzione				**1.045,20**	**Recurring**	**60,00%**	**627,12**		**627,12**
Spese per comunicazioni periodiche				**22,00**	**Recurring**	**60,00%**	**13,20**	**13,20**	**0,00**
			Totale	**1.840,11**					**951,74**

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo è pari a € 951,74 (da arrotondare a € 952,00) ed è inferiore alla richiesta formulata in via principale dalla cliente (€ 1.001,65) poiché ha calcolato il rimborso di tutte le voci di costo in base al criterio proporzionale.
La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 952,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA